

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Atto del Governo n. 367



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 326



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 431

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	1
Capo I.....	1
Articolo 1 (<i>Campo di applicazione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Definizioni e abbreviazioni</i>).....	2
TITOLO II INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE	3
Capo I.....	3
Articolo 3 (<i>Individuazione dell’autorità competente per la fase nazionale</i>)	3
TITOLO III FASE NAZIONALE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE . 3	3
Capo I Procedure per la presentazione, l’esame e la valutazione delle domande di registrazione	3
Articolo 4 (<i>Modalità di deposito</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Domanda di registrazione</i>)	4
Articolo 6 (<i>Esame delle domande</i>)	4
Capo II Procedura nazionale di opposizione	6
Articolo 7 (<i>Deposito dell’opposizione</i>).....	6
Articolo 8 (<i>Esame dell’opposizione e decisione</i>).....	7
Articolo 9 (<i>Sospensione della procedura di opposizione</i>)	8
Articolo 10 (<i>Estinzione della procedura di opposizione</i>).....	8
Articolo 11 (<i>Ricorso</i>).....	8
Capo III Procedura nazionale di decisione	9
Articolo 12 (<i>Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale</i>).....	9
Articolo 13 (<i>Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica</i>).....	9
Articolo 14 (<i>Trasmissione della domanda di registrazione all’EUIPO</i>)	10
Articolo 15 (<i>Protezione nazionale temporanea</i>)	10
Articolo 16 (<i>Registrazione dei nomi esistenti</i>)	10
TITOLO IV PROCEDURA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE E DI CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE	12
Capo I.....	12
Articolo 17 (<i>Modifica del disciplinare</i>).....	12
Articolo 18 (<i>Cancellazione delle IGP registrate</i>)	13
TITOLO V CONTROLLI E MONITORAGGIO	14
Capo I.....	14
Articolo 19 (<i>Responsabilità dei produttori</i>)	14
Articolo 20 (<i>Controlli</i>)	14

TITOLO VI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO.....	15
Capo I.....	15
Articolo 21 (<i>Sanzioni penali</i>)	15
Articolo 22 (<i>Sanzioni amministrative</i>)	16
Articolo 23 (<i>Autorità di accertamento e irrogazione delle sanzioni</i>)	19
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	20
Capo I.....	20
Articolo 24 (<i>Partecipazione all'associazione di produttori</i>)	20
Articolo 25 (<i>Disposizioni organizzative</i>).....	20
Articolo 26 (<i>Disposizioni finali</i>).....	22
Articolo 27 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	22

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	367	
Titolo breve:	Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) <i>in sede consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> X Attività Produttive V Bilancio e Tesoro
Commissione competente:	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i>
	5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, entrato in vigore il 16 novembre 2023, istituisce una protezione a livello dell'UE delle IG per i prodotti artigianali e industriali - come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana ecc.

Il legislatore comunitario ha inteso integrare la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo, adottando un approccio simile anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali.

Con il presente provvedimento si dà attuazione all'articolo 25 della legge n. 91 del 2025 «Legge di delegazione europea 2024», che reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore delegato deve attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Articolo 1 (*Campo di applicazione*)

Il comma 1 sancisce che il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

La RT sottolinea la natura ordinamentale della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 **(Definizioni e abbreviazioni)**

Il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'attuazione del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:

- a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
- b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;
- c) «codice della proprietà industriale»: il decreto legislativo n. 30 del 2005, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge n. 273 del 2002»;
- d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;
- f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere *a*) (essere l'unico produttore che desidera presentare una domanda) e *b*) (la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe), del regolamento (UE) 2023/2411, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4 (ai sensi del quale un'autorità locale o regionale, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo), del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;
- i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
- l) «documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 (recante informazioni sul nome da proteggere come indicazione geografica, sul tipo di prodotto, sul legame del prodotto con la zona geografica ecc.).

La RT afferma che l'articolo 2, di natura ordinamentale, reca le definizioni e le abbreviazioni stabilendo che ai fini dell'attuazione del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 ed inoltre quelle indicate nell'ambito del medesimo articolo 2.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

CAPO I

Articolo 3 (*Individuazione dell'autorità competente per la fase nazionale*)

Il comma 1 individua, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera *a*), e 22 del medesimo regolamento.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

La RT aggiunge che le attività indicate saranno svolte attraverso il potenziamento della struttura della Direzione generale per la proprietà industriale di cui all'articolo 25 del presente decreto.

Al riguardo, preso atto del potenziamento della struttura della Direzione generale per la proprietà industriale di cui all'articolo 25 del presente decreto, al quale si fa rinvio, andrebbero comunque fornite informazioni in ordine alla congruità di tale potenziamento rispetto all'entità dei nuovi compiti attribuiti alla suddetta Direzione generale, onde confermare la loro sostenibilità a valere sulle risorse aggiuntive rese disponibili.

TITOLO III FASE NAZIONALE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

CAPO I

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE

Articolo 4 (*Modalità di deposito*)

Il comma 1 prevede che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto siano presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.

Il comma 2 dispone che la DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.

La RT rappresenta che il citato portale telematico di deposito è già istituito e operativo. In media ogni anno vengono depositate *on line* tra le 150 e le 170.000 istanze. Il suo sistema informativo è stato già adeguato al fine di consentire dal prossimo 1° dicembre (obbligo disposto dal Regolamento UE 2023/2411) la presentazione delle domande di registrazione delle indicazioni geografiche. Tale disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce delle informazioni fornite dalla RT.

Articolo 5 **(Domanda di registrazione)**

Il comma 1 stabilisce che la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-*bis* (elezione di domicilio) e 3-*quinqüies* (ai sensi del quale una comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio), del codice della proprietà industriale.

Il comma 2 prevede che la domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprenda:

- a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411 (essi sono rappresentati dal nome da proteggere come indicazione geografica il nome da proteggere come indicazione geografica, il tipo di prodotto, la descrizione del prodotto, la specificazione della zona geografica, la descrizione dei metodi di produzione ecc.);
- b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;
- c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411 (comprendente il nome e i recapiti del richiedente, il nome e i recapiti dell'autorità competente designata in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, e, se del caso, dell'organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione, informazioni su eventuali limitazioni dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica ecc.).

Articolo 6 **(Esame delle domande)**

Il comma 1 stabilisce che la divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere.

Il comma 2 dispone che, decorsi 30 giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla

valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411:

- a) la conformità ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411 (ai sensi del quale il prodotto deve essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto devono essere essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso; almeno una delle sue fasi di produzione deve svolgersi nella zona geografica delimitata), affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;
- b) la conformità ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;
- c) la completezza delle informazioni previste:
 - 1) all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;
 - 2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;
 - 3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine perentorio di 60 giorni.

Il comma 4 impone che l'esame istruttorio da parte della divisione competente sia completato nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda. Tale termine è sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che, in caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunichi con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale (che appunto disciplinano i ricorsi, dalla loro presentazione alla Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'impugnazione di decisioni avverse).

Il comma 6 dispone che, in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.

La RT evidenzia che i compiti amministrativi nazionali previsti dai due articoli 5 e 6 saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, mentre si rinvia agli articoli 3 e 25 per quanto attiene alla DGPI-UIBM, si osserva che andrebbero forniti chiarimenti circa la sostenibilità, asserita dalla RT ed esplicitata dall'articolo 27, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, del prevedibile aumento del carico di lavoro correlato alla disposizione di cui al comma 5. Per quanto attiene all'attività demandata alle regioni, si osserva che la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, alla luce del carattere consultivo e non

obbligatorio di tale attività, rappresenta un presidio idoneo ad assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi.

CAPO II

PROCEDURA NAZIONALE DI OPPOSIZIONE

Articolo 7

(Deposito dell'opposizione)

Il comma 1 consente ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 (che prevede l'avvio di una procedura nazionale di opposizione da parte dell'autorità competente) di presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6.

Il comma 2 dispone che l'opposizione può essere basata su uno o più motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 (un'indicazione geografica proposta contraria all'articolo 42 o 43 o all'articolo 44, paragrafo 2, ovvero priva dei requisiti per la protezione previsti dal regolamento, ovvero pregiudizievole dell'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure dell'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni), nonché sulle fattispecie riconducibili agli articoli 43 (che disciplina i nomi omonimi) e 44 (che disciplina la relazione tra indicazioni geografiche e marchi) del medesimo regolamento.

Il comma 3 prevede che l'opposizione sia ricevibile solo se redatta in lingua italiana e debba contenere a pena di inammissibilità:

- a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui è proposta l'opposizione;
- b) i motivi su cui si fonda l'opposizione;
- c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione;
- d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del codice della proprietà industriale (ai sensi del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a marchi con determinati requisiti), nonché l'elenco dei prodotti su cui è basata l'opposizione, se quest'ultima è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2023/2411 (indicazione geografica pregiudizievole dell'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio), oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera *c)* (ai sensi del quale un nome richiesto o protetto come indicazione geografica si riferisce alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento (per il quale una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, il nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto).

Il comma 4 stabilisce che il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facoltà di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.

Articolo 8 ***(Esame dell'opposizione e decisione)***

Il comma 1 stabilisce che, entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresì, si dà avviso ad entrambe le parti della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori 3 mesi.

Il comma 2 impone alla parte che presenta l'opposizione di depositare, entro il termine perentorio di 2 mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1:

- a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti;
- b) se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.

Il comma 3 consente, in assenza di accordo ai sensi del comma 1, alla controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.

Il comma 4 autorizza la DGPI-UIBM ad invitare le parti, in ogni momento del procedimento di opposizione, a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a 30 giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.

Il comma 5 stabilisce che, se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente, che fonda l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno 5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprietà industriale (che reca disposizioni in materia appunto di documentazione e prove in tale procedimento).

Il comma 6 prevede che, se l'opposizione è basata su una indicazione di origine registrata da almeno 7 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisca la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.

Il comma 7 prevede, in caso di più opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, che le opposizioni proposte successivamente alla prima siano riunite a quest'ultima.

Il comma 8 stabilisce che, al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.

Articolo 9 ***(Sospensione della procedura di opposizione)***

Il comma 1 prevede la sospensione d'ufficio del procedimento di opposizione:

- a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b) se l'opposizione è basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;
- c) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
- d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.

Il comma 2 prevede la sospensione su istanza di parte del procedimento di opposizione:

- a) se è pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;
- b) se è pendente un procedimento di nullità o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;
- c) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale (ai sensi del quale chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto), fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il comma 3 consente che, su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 sia successivamente revocata.

Il comma 4 prevede che, se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere *c*) e *d*), la DGPI-UIBM esamini con priorità la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

Articolo 10 ***(Estinzione della procedura di opposizione)***

Il comma 1 dispone l'estinzione della procedura di opposizione se:

- a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) l'opposizione è ritirata;
- c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;
- d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411 (che prevede la procedura nazionale di opposizione);
- f) è venuto meno l'interesse ad agire;
- g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
- h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

Articolo 11 ***(Ricorso)***

Il comma 1 stabilisce che il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei

ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprietà industriale, con le modalità indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.

La RT conferma che gli articoli da 7 a 11 recano la procedura amministrativa per l'esame delle domande e la disciplina del deposito dell'opposizione. Tali attività istruttorie saranno svolte dalla Divisione competente della DGPI UIBM.

Al riguardo, mentre si rinvia agli articoli 3 e 25 per quanto attiene alla DGPI-UIBM, si osserva che andrebbero forniti chiarimenti circa la sostenibilità, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, del prevedibile aumento del carico di lavoro correlato alla disposizione di cui all'articolo 11, sulla base della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

CAPO III **PROCEDURA NAZIONALE DI DECISIONE**

Articolo 12 *(Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale)*

Il comma 1 dispone che, in assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constatata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.

Il comma 2 prevede il respingimento della domanda nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 3 stabilisce che la decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2, è trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione è trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

Il comma 4 prevede che contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.

Articolo 13 *(Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica)*

Il comma 1 autorizza il richiedente, in qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, a presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.

Il comma 2 prevede che, se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne dia comunicazione all'EU IPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Articolo 14 ***(Trasmissione della domanda di registrazione all'EU IPO)***

Il comma 1 stabilisce che la divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EU IPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento.

Il comma 2 prevede che per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvalga del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 3 dispone che la divisione competente informa il richiedente e la regione o le regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EU IPO.

Articolo 15 ***(Protezione nazionale temporanea)***

Il comma 1 attribuisce al richiedente, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, la facoltà di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EU IPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411 (che appunto contempla tale tipologia di protezione).

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza.

Il comma 3 prevede che in caso di rifiuto la decisione sia notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale.

Il comma 4 dispone che la decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 è trasmessa al richiedente ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dalla data di accoglimento, i prodotti oggetto della domanda di IGP siano etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». È vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 6 chiarisce che la protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

Articolo 16 ***(Registrazione dei nomi esistenti)***

Il comma 1 consente ai soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), di avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 (ai sensi del quale, entro il 2 dicembre 2026, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio

quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi acquisiti con l'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento), della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 dispone l'applicazione al procedimento di cui al comma 1 dei termini e delle modalità di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 (che esclude l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27, inerenti alla procedura di opposizione) non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea.

Il comma 3 prevede che la divisione competente esamini la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunichi entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EU IPO, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 4 stabilisce che la decisione di cui al comma 3 è trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi è reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

Il comma 5 prevede, in caso di rifiuto, che la decisione sia comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EU IPO.

La RT ribadisce che il presente Capo III (articoli da 12 a 16) reca la disciplina della procedura nazionale di decisione, della protezione temporanea e della registrazione dei nomi esistenti (queste ultime due fattispecie applicabili per astratto al sistema italiano). Tali attività istruttorie saranno svolte dalla Divisione competente della DGPI UIBM.

Per quanto attiene, in particolare, all'articolo 14, che indica le modalità di trasmissione della domanda di registrazione all'EU IPO, stabilendo che la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, si precisa che:

- 1) tale sistema informatico è sviluppato e gestito da EU IPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale istituito dal Regolamento UE 2017/1001), autorità responsabile della fase di registrazione a livello unionale e del mantenimento del Registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche artigianali e industriali;
- 2) il sistema informatico di EU IPO consiste in una piattaforma web (denominata "GI portal"), disponibile nelle 24 lingue UE, accessibile dagli esaminatori della DGPI-UIBM tramite *login* e *password*;
- 3) i file depositati attraverso il portale telematico dell'UIBM, che costituiscono la domanda di registrazione della IGP UE, verranno caricati dagli esaminatori UIBM sul "GI portal" tramite *upload* diretto e/o compilazione manuale di moduli via *browser*.

La trasmissione della domanda avviene tramite tale sistema informatico e non comporta, dunque, nessun onere di sviluppo informatico e di mantenimento da parte

della DGPI-UIBM. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato sull'articolo 3 in relazione all'attività demandata alla DGPI-UIBM.

Per quanto attiene ai ricorsi presentati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-*terdecies* del codice della proprietà industriale, incidenti sull'attività della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e prospettati dagli articoli 12, 15 e 16 in esame, si rinvia a quanto rilevato all'articolo 6.

In ordine a possibili oneri correlati all'utilizzo del sistema informatico dell'EUIPO previsto dagli articoli 13 e 14, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono rilievi da sollevare.

TITOLO IV PROCEDURA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE E DI CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

CAPO I

Articolo 17 (Modifica del disciplinare)

Il comma 1 permette ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 (che appunto contempla la possibilità di richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica registrata), del regolamento (UE) 2023/2411, di richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.

Il comma 2 dispone che le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5 (ovvero quelle diverse dalle cd. modifiche dell'Unione, le quali si caratterizzano per richiedere la modifica del documento unico e in quanto soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: cambiamento del nome protetto come indicazione geografica o dell'uso di tale nome; sussistenza del rischio che la modifica pregiudichi il legame tra la zona geografica e il prodotto di cui al documento unico; conseguenti restrizioni alla commercializzazione del prodotto), sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO.

Il comma 3 prevede che la richiesta di modifica sia presentata con istanza e debba contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonché del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5.

Il comma 4 impone che, qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda sia avallata da almeno il 51% dei produttori.

Il comma 5 attribuisce alla divisione competente la facoltà di chiedere parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il comma 6 prevede che, qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuti di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Il comma 7 stabilisce che, quando la modifica è richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 (che appunto consente che un'indicazione geografica registrata sia utilizzata da qualsiasi produttore di un prodotto conforme al disciplinare di produzione corrispondente), la proposta di modifica del disciplinare è trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di 60 giorni.

Il comma 8 dispone che, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 (che prevede il caso della modifica temporanea, al verificarsi di determinate condizioni), il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto.

Il comma 9 prevede che la modifica del disciplinare segua le modalità di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6.

Il comma 10 impone che le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 (che ne indica i requisiti, sopra illustrati) e 4 (che prevede l'applicazione, *mutatis mutandis*, delle tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli articoli 7 e 8 e agli articoli da 14 a 30), del regolamento (UE) 2023/2411, siano presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarità documentale, le trasmette all'EU IPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 11 stabilisce che la DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facoltà di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 18 **(Cancellazione delle IGP registrate)**

Il comma 1 consente a chiunque abbia un interesse legittimo di presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2 (che individuano rispettivamente i casi in cui un'indicazione geografica debba o possa essere cancellata), del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 2 prevede che la cancellazione possa essere altresì richiesta dal richiedente in nome del quale è stata registrata.

Il comma 3 stabilisce che la divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III.

Il comma 4 dispone che se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EU IPO.

Il comma 5 autorizza la divisione competente ad avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 (ai sensi del quale la richiesta di cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere presentata dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo), del regolamento (UE) 2023/2411.

La RT aggiunge che l'attività correlata al parere non vincolante delle Regioni nell'ambito dell'esame dell'istanza presentata dal richiedente verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato sull'articolo 3 per quanto attiene ai compiti della DGPI-UIBM, rientrando anche le presenti fra le nuove attività attribuite a tale Direzione generale, e si ribadiscono le considerazioni espresse sull'articolo 6 in

relazione all'attività consultiva demandata alle regioni, per la quale si ritiene quindi sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

In relazione al sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT sugli articoli 13 e 14.

TITOLO V CONTROLLI E MONITORAGGIO

CAPO I

Articolo 19 (Responsabilità dei produttori)

Il comma 1 stabilisce che la verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilità di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 20 (Controlli)

Il comma 1, ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, designa il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - DGPI-UIBM quale autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 (che include tra tali controlli la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione corrispondente e il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, anche nel commercio elettronico) del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 2 conferma le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Il comma 3 dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorità amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50 (Designazione delle autorità competenti), 51 (Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull'autodichiarazione) e 71 (Obblighi informativi degli Stati membri) del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 4 autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - DGPI-UIBM a delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411 (che contempla appunto tale possibilità).

Il comma 5 stabilisce che per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411 (che appunto prevede e disciplina il monitoraggio

dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che può altresì essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* - DGPI-UIBM di cui al comma 3.

La RT afferma che ai nuovi compiti di verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato al disciplinare di produzione dei prodotti designati dall'indicazione geografica si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *e*), comma 2, dell'articolo 25, della legge n. 91 del 2025, relativamente all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero.

Alla Guardia di finanza potranno essere delegati invece i compiti di controllo già rientranti nelle attribuzioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001, in termini di monitoraggio sul mercato del corretto uso dei nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico. Tali eventuali attività della Guardia di finanza non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di compiti che ricadono nelle proprie prerogative operative.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 3 per quanto attiene ai compiti attribuiti alla DGPI-UIBM. In merito alla collaborazione fornita dalla Guardia di finanza alla suddetta Direzione generale per il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, si ritiene plausibile l'efficacia della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, sia alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che considerando l'ampia modulabilità nell'esercizio concreto delle complessive attribuzioni conferite alla Gdf.

TITOLO VI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO

CAPO I

Articolo 21 (Sanzioni penali)

Il comma 1, modificando la rubrica, il primo e il quarto comma dell'articolo 517-*quater* del codice penale, estende la fattispecie di reato prevista in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22 **(Sanzioni amministrative)**

Il comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Il comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il comma 4, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Il comma 5, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.

Il comma 6, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, punisce l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Il comma 7 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro.

Il comma 8, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Il comma 9, salvo che il fatto costituisca reato, punisce il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Il comma 10, salvo che il fatto costituisca reato, punisce il produttore di IGP che risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.

Il comma 11, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

Il comma 12 dispone, per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantità accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, prevede che possa essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Il comma 13 punisce il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 con la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro.

Il comma 14 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Il comma 15, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, considera contenuti illegali le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme online, a norma dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*), e sanziona i titolari dei servizi intermediari ai sensi dell'articolo 1, comma 32-*bis* (che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali, adeguate e comminate nel rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente) della legge n. 249 del 1997 (istitutiva appunto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

La Rel. III. propone la seguente sintetica tabella riepilogativa delle disposizioni di riferimento, del contenuto delle fattispecie punite e dell'ammontare delle correlate sanzioni.

Tabella n. 1 - Prospetto sanzioni art. 22

Art. Regolamento	Articolo D.Lgs.	Fattispecie	Disvalore	Sanzione
art. 40, p.1, lettera a), I° periodo	Art. 21, c. 1	1. Uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione.	Medio alto	da 2.000 a 12.000
art. 40, p.1, lettera a), II° periodo	Art. 21, c. 2	2. Uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svingorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta.	Alto	da 3.000 a 18.000
art. 40, p.1, lettera b), I° periodo	Art. 21, c. 3	3. Evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione.	Basso	da 500 a 3.000
art. 40, p.1, lettera b), II° periodo e lettera d)	Art. 21, c. 4	4. Usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, mediante utilizzo di espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o espressione simile.	Alto	da 3.000 a 18.000
art. 40, p.1, lettera c)	Art. 21, c. 5	5. Induzione in errore del consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta mediante apposizione di indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.	Molto alto	da 4.000 a 24.000
art. 41, p. 1	Art. 21, c. 6	6. Uso di un'indicazione geografica protetta per indicare una parte o componente di un prodotto, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svingorisca o danneggi la reputazione.	Medio alto	da 2.000 a 12.000
art. 48, p. 3 e 5	Art. 21, c. 7 I° p.	7. Mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione ed utilizzo del simbolo dell'Unione prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica.	Basso	da 500 a 3.000
art. 48	Art. 21, c. 7 II° p.	8. Errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione e dell'indicazione geografica.	Molto basso	da 250 a 1.500
art. 48, p. 4	Art. 21, c. 8	9. Collocazione del simbolo dell'Unione, dell'indicazione geografica o dell'abbreviazione IGP in modo ingannevole per il consumatore.	Medio alto	da 2.000 a 12.000
art. 51, p.6	Art. 21, c. 9	10. Prima immissione sul mercato di un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, non conforme al disciplinare di produzione.	Alto	da 3.000 a 18.000

Art. Regolamento	Articolo D.Lgs.	Fattispecie	Disvalore	Sanzione
art. 51, p.6	Art. 21, c. 10	11. Immissione sul mercato di un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, non conforme al disciplinare di produzione.	Molto alto	da 4.000 a 24.000
art. 51, p.7	Art. 21, c. 11	12. Impiego commerciale in maniera diretta o indiretta di un prodotto designato da un'indicazione geografica protetta non conforme al disciplinare di produzione.	Medio	da 1.000 a 6.000
	Art. 21, c. 13	13. Mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 dell'art. 21 del D.Lgs.	Medio alto	12.000

La RT precisa che le fattispecie di violazione che si introducono ai fini dell'applicazione delle nuove sanzioni amministrative sono inedite per cui sono da escludere minori entrate.

Con riferimento alla tipologia di violazioni introdotte con la citata disposizione, trattandosi di fattispecie di nuova istituzione, una volta entrate a regime le nuove disposizioni sulla registrazione europea di IGP relativi a prodotti italiani, il nuovo sistema sanzionatorio determinerà maggiori entrate in relazione ai relativi introiti, che prudenzialmente non vengono stimati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Autorità di accertamento e irrogazione delle sanzioni)

Il comma 1 dispone che le sanzioni sono applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato all'ufficio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.

La RT afferma che l'articolo 23 fa salve le competenze in materia di accertamento, d'ufficio o su denuncia, degli organi di polizia amministrativa e rinvia, per l'esame del rapporto prodotto in caso di accertamento di violazioni, alle Camere di commercio, la cui attività è svolta nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi.

In particolare, l'attività svolta dalle Camere di commercio non costituisce una nuova funzione in quanto per effetto del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono state attribuite alle stesse competenze ispettive, prima assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'industria, commercio e artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali.

Infatti, con DPCM 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli U.P.I.C.A. alle Camere di commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie in diversi settori.

Inoltre, il decreto legislativo n. 219 del 2016, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio, conferma all'articolo 1, comma 2, lettera c), in capo agli Enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Articolo 24 (Partecipazione all'associazione di produttori)

Il comma 1 dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici e altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

La RT aggiunge che la suddetta previsione della partecipazione, essendo esclusivamente a titolo volontario, non comporta oneri aggiuntivi per gli organismi pubblici che ne dispongono in coerenza con gli interessi pubblici perseguiti e compatibilmente con le risorse di bilancio destinate al sostegno dei relativi settori economici.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25 (Disposizioni organizzative)

Il comma 1 autorizza, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unità per i dirigenti di seconda fascia e di 10 unità per il personale appartenente alla area dei funzionari.

Il comma 2 dispone che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (che stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare), e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 (che individua i contenuti e i criteri da osservare nei provvedimenti che determinano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri), si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI – UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonché ad attribuire ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto.

Il comma 3 autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

Il comma 4, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di avvalersi di un contingente massimo di 10 unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il comma 5 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 964.158 euro per l'anno 2025 e a 664.158 euro annui a decorrere dall'anno 2026, siano assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziare, per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) della legge n. 91 del 2025 (che in effetti prevede l'adeguamento della struttura del Mimit nei medesimi termini di cui al presente articolo), dal comma 3 del medesimo articolo (che appunto individua e provvede alla copertura dei suddetti oneri, pari a quelli riportati nel presente comma 5).

La RT ribadisce che il presente articolo fa riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge n. 91 del 2025, che dispone che si provveda ad assicurare lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 adeguando la struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e 10 unità di personale non dirigenziale e con il contestuale e corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

L'articolo in esame individua, pertanto, nell'ambito della DGPI–UIBM, un aggiuntivo ufficio dirigenziale non generale, competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP, e attribuisce le altre funzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo ad altri uffici, potendo contare sul reclutamento delle nuove risorse di personale assicurate con l'intervento legislativo.

La copertura finanziaria per il reclutamento e l'impiego di queste nuove unità di personale per il Ministero è stata quindi disposta dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 91 del 2025. Gli oneri finanziari derivanti dalla attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, per le relative annualità di riferimento, saranno pertanto coperti mediante corrispondente utilizzo delle risorse all'uopo stanziare dalla suddetta norma di legge, per gli importi di cui al comma 5, stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario: 49.811,53 euro *pro-capite*; per 1 dirigente di seconda fascia, 149.101,92 euro *pro-capite*; cui va aggiunto l'importo di 1.540 euro *pro-capite*, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto).

Per il solo anno 2025 si prevedeva di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata in 300.000 euro.

Al riguardo, premesso che risulta verificabile la quantificazione degli oneri, identica a quella relativa all'articolo 25 della legge n. 91 del 2025, sulla quale non erano stati effettuati rilievi oppure erano stati in un secondo momento forniti adeguati chiarimenti in merito agli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure

concorsuali, si osserva tuttavia che gli oneri andrebbero traslati di un anno alla luce della tempistica di emanazione del presente provvedimento. Ne consegue, oltre al miglioramento dei saldi per il 2025 e, appunto, alla correzione delle annualità di cui al comma 5, la necessità di reperire ulteriori 300.000 euro per la copertura dei corrispondenti maggiori oneri (correlati alle procedure concorsuali) per il 2026, derivanti dallo slittamento di un anno degli oneri rispetto al loro profilo definito nel presente articolo.

Si ribadisce poi in questa sede quanto già asserito in relazione all'articolo 3 sull'opportunità di delucidazioni circa la congruità del contingente di personale previsto rispetto ai nuovi compiti, anche considerando che, se è certamente plausibile che il numero complessivo delle nuove IGP sarà inferiore a quello delle attuali, riferibili ad attività correlate all'agricoltura e all'allevamento, in una prima fase potrebbe concentrarsi una cospicua mole di domande per il riconoscimento delle IGP artigianali e industriali.

Articolo 26 **(Disposizioni finali)**

Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la più efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.

La RT precisa che all'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come già indicato nella sezione monitoraggio dell'AIR, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'attività in esame appare di limitata portata e pertanto sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 27 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta salva la copertura disposta dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 91 del 2025.

Al riguardo, nulla da osservare, al netto dei rilievi formulati agli articoli 3, 6, 8-10, 12-18 e 20 in relazione ai nuovi compiti attribuiti alla DGPI–UIBM, da valutare rispetto al potenziamento dell’organico previsto dall’articolo 25.